



ISTITUTO DEI CIECHI
MILANO - VIA VIVAIO, 7

STATUTO ORGANICO

MILANO
1955

STATUTO ORGANICO

DELL'ISTITUTO DEI CIECHI IN MILANO

TITOLO I

ORIGINI — SCOPI — MEZZI

Art. 1.

(*Origini*)

L'Istituto dei ciechi di Milano, fondato il 13 luglio 1840, dal cav. rag. Michele Barozzi ed eretto in ente morale con regio decreto 20 settembre 1868, venne con regio decreto 16 agosto 1926, n. 1781 dichiarato istituto scolastico e posto alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione, restando tuttavia conservati i fini di assistenza inerenti all'Istituto medesimo.

Art. 2.

(*Natura*)

Sotto la denominazione di Istituto dei ciechi sono comprese le seguenti sezioni:

- a) Asilo di infanzia Luigi Vitali, per bambini ciechi di ambo i sessi;
- b) Collegio convitto per fanciulli ciechi di ambo i sessi;
- c) Casa Famiglia Pietro Stoppani, per cieche adulte.

Art. 3.

(Scopi)

L'Istituto ha per scopo di provvedere all'istruzione, alla educazione dei ciechi d'ambo i sessi che siano in età d'obbligo scolastico a norma delle vigenti disposizioni.

Provvede inoltre alla istruzione, fino al conseguimento del diploma professionale, di quegli alunni che presentano particolari attitudini agli studi musicali, nonché all'assistenza di cieche adulte, con i mezzi e i modi di cui agli articoli 25 e seguenti del presente Statuto.

Art. 4

(Ammissioni)

Esso accoglie i ciechi della città e della provincia di Milano e quelli delle altre province lombarde, avuto riguardo all'età di ammissione a norma dei successivi articoli 21 e 23 ed alla durata dell'istruzione obbligatoria e del compimento degli studi musicali.

Possono essere accolti anche ciechi di altre provincie italiane a giudizio del Consiglio di amministrazione.

Il numero dei ciechi da accogliere è limitato alla capienza dell'Istituto ed alla sua potenzialità economica.

Art. 5.

(Mezzi)

L'Istituto provvede al raggiungimento dei suoi fini:

a) con le rendite del patrimonio;

b) con rette annuali che le Amministrazioni provinciali, le famiglie ed altri enti corrispondono per gli allievi;

c) con le rette dei Comuni, di Enti e di privati corrisposte per il ricovero delle cieche adulte nel reparto Casa Famiglia;

d) con le oblazioni dei benefattori e con le eredità, legati e donazioni non destinate ad incrementare il patrimonio.

TITOLO II.

AMMINISTRAZIONE

Art. 6.

(Consiglio di Amministrazione)

L'Istituto è retto e rappresentato da un Consiglio di amministrazione composto dal Presidente e da sei consiglieri, nominato come segue:

a) il Presidente e due consiglieri dal Consiglio comunale di Milano;

b) un consigliere dall'Unione Italiana Ciechi ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 26 settembre 1947, n. 1047;

c) un consigliere dall'Amministrazione provinciale di Milano;

d) due consiglieri dall'assemblea dei benefattori.
Le funzioni degli amministratori sono gratuite.

Art. 7.

(Segretario del Consiglio)

Le funzioni di segretario del Consiglio sono demandate al *Segretario dell'Istituto*.

Il segretario redige i verbali delle deliberazioni che firma con il Presidente; controfirma ogni provvedimento, contratto od atto del genere che emani dal Consiglio o dalla Presidenza, riceve ed apre la corrispondenza diretta al Consiglio, alla Presidenza, all'Amministrazione — esclusa quella indirizzata o riservata a persone — dandone comunicazione al Presidente.

Art. 8.

(Attribuzioni del Consiglio)

Al Consiglio è devoluta l'amministrazione del patrimonio e la sovrintendenza dell'Istituto; ad esso spetta la nomina, la sospensione, il licenziamento ed i provvedimenti disciplinari relativi al personale, a qualunque categoria appartenga; stabilisce le norme regolamentari occorrenti per l'andamento ed il funzionamento dell'Istituto; quelle che disciplinano le mansioni del personale e le piante organiche; delibera circa l'ammissione, le dimissioni e le espulsioni degli alunni e delle ricoverate; approva i conti preventivi e consuntivi; delibera sulle accettazioni di eredità, legati e donazioni; compila, infine, tutti quegli atti di amministrazione prescritti dalla legge e dai regolamenti di contabilità a termine della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841.

Art. 9.

(Sedute e votazioni)

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno quattro dei componenti del Consiglio stesso.

Le votazioni si fanno per appello nominale ed hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di oggetti concernenti persone.

Il Presidente, i consiglieri, il segretario, non possono presenziare ai lavori del Consiglio quando debbasi trattare di questioni o di interessi che li riguardano personalmente.

A parità di voti la proposta si intende respinta; tuttavia essa può essere ripresentata nella successiva seduta; e, verificandosi anche in questo caso la parità dei voti, prevarrà il voto del Presidente.

Art. 10.

(Durata e riunioni)

Il Consiglio dura in carica cinque anni. Si riunisce ordinariamente una volta al mese, salvo convocazioni straordinarie in casi di urgenza.

Art. 11.

(Decadenza)

Gli amministratori che senza giustificato motivo non intervengono per tre sedute consecutive decadono dalla carica.

Art. 12.

(Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la responsabilità dell'andamento generale dell'Istituto.

Art. 13.

(Attribuzioni)

Il Presidente ha la suprema direzione degli affari; convoca il Consiglio e cura la esecuzione delle relative deliberazioni; nei casi di urgenza prende i provvedimenti ritenuti necessari, riferendone al Consiglio; ordina l'emissione dei mandati di pagamento; compie le verifiche di cassa; vigila sul regolare funzionamento dei servizi di Amministrazione e Direzione; alla fine dell'anno finanziario presenta al Consiglio una relazione sull'andamento generale dell'Istituto.

Art. 14.

(Consigliere anziano)

Nei casi di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte dal consigliere anziano.

TITOLO III.

BENEFATTORI E BENEMERITI

Art. 15.

(Benefattori)

Sono considerati benefattori dell'Istituto coloro che in vita o in morte dispongono a favore dell'Istituto di beni mobiliari o immobiliari.

Art. 16.

(Benemeriti)

Sono qualificati benemeriti le persone od Enti dichiarati tali dal Consiglio di amministrazione per segnalati servizi resi all'Istituto.

Art. 17.

(Assemblea dei Benefattori)

L'assemblea dei benefattori è costituita dalle persone, e loro eredi, e dai rappresentanti degli Enti di cui all'articolo 15, nonchè dai benemeriti.

Gli eredi di ciascun benefattore dovranno designare un rappresentante unico.

Art. 18.

(Periodicità delle convocazioni)

L'assemblea dei benefattori viene convocata dal Presidente dell'Istituto, che la presiede, in via ordinaria, una volta all'anno e all'epoca delle nomine di cui all'art. 6, ed in via straordinaria nei casi di decesso o di dimissioni dei propri rappresentanti in Consiglio, nonchè quando il Consiglio di amministrazione lo crede necessario.

Art. 19.

(Convocazioni)

La convocazione si effettua con lettera semplice da diramarsi almeno otto giorni prima dal Presidente; essa è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Sono ammesse le deleghe in numero non superiore a cinque per ogni delegato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; le nomine dei due rappresentanti nel Consiglio si fanno per scheda segreta.

Art. 20.

(Compiti)

Sono compiti dell'assemblea:

a) provvedere alla nomina dei due membri del Consiglio di amministrazione;

b) esprimere il proprio parere sul conto consuntivo;

c) dar parere su quegli oggetti che il Consiglio credesse opportuno di sottoporle o venissero proposti da almeno un quinto dei benefattori.

TITOLO IV.
A L L I E V I

Art. 21.

(*Asilo d'infanzia*)

L'Asilo d'infanzia Luigi Vitali è convitto avente per scopo l'istruzione e l'educazione dei bambini ciechi d'ambo i sessi.

Per l'ammissione è richiesta l'età non minore di quattro anni e non maggiore di sette.

All'età di otto anni, ove si trovino nelle condizioni richieste dal regolamento, passano come allievi all'Istituto per iniziarvi gli studi.

L'istruzione, basata sopra sani principi di religione e di morale, si limita ad esercitazioni di lettura e di scrittura Braille, a giochi froebeliani e a qualche canto d'assieme elementare e semplice.

I bambini ciechi di famiglia povera sono ammessi *gratuitamente*. L'ammissione è subordinata al giudizio del Collegio sanitario dell'Istituto.

Art. 22.

(*Collegio convitto*)

Il Collegio convitto provvede:

a) alla istruzione obbligatoria di legge per quanto riguarda le Scuole elementari e le Scuole di avviamento professionale;

b) all'insegnamento musicale, teoria, canto-corale, pianoforte, organo;

c) alle Scuole di lavori manuali accessibili ai ciechi.

La durata dell'istruzione è fissata in otto anni; è in facoltà del Consiglio di dimettere gli allievi per motivi di disciplina, per malattia incurabile, per riconosciuta incapacità mentale o per il mancato pagamento della retta richiesta.

Art. 23.

(Ammissioni)

Per l'ammissione è richiesta l'età non inferiore ad otto anni nè maggiore a dodici.

Gli allievi che aspirino al conseguimento del diploma musicale possono essere trattenuti nell'Istituto fino al 22° anno di età.

Art. 24.

(Retta)

La retta di ammissione è a carico delle Amministrazioni provinciali che ne siano obbligate se il fanciullo è povero; a carico di Enti o della famiglia negli altri casi.

La misura della retta è stabilita dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO V.
RICOVERATE

Art. 25.

(Casa Famiglia)

La « Casa Famiglia Pietro Stoppani », fondata da mons. prof. Pietro Stoppani nel 1925, è una Sezione dell'Istituto e tale rimarrà fino a quando la sua potenzialità economica non le consentirà di staccarsi dall'Istituto per iniziare la propria attività autonoma.

Art. 26.

(Scopi)

Scopo della Casa è di ospitare le cieche adulte povere o che manchino d'appoggi familiari.

Funziona anche come pensionato per cieche professioniste che abbiano occupazione nell'Istituto.

Art. 27.

(Retta)

Le ricoverate povere sono ammesse gratuitamente, restando a carico del Comune dove l'interessata è domiciliata l'onere della retta.

Possibilmente sarà data la preferenza alle cieche di Milano città, Milano provincia e Lombardia.

Le pensionanti corrisponderanno una pensione variabile secondo i tempi e le esigenze particolari.

Art. 28.

(Limiti di età)

I limiti di età per l'ammissione sono fissati in non meno di 25 anni e non più di 50, prolungati a 60 per cecità sopraggiunta dopo i 50 anni, tranne casi eccezionali a giudizio del Consiglio il quale delibera le ammissioni.

TITOLO VI.

PERSONALE

Art. 29.

(Stato giuridico - rinvio)

Le piante organiche, le modalità per le nomine, le mansioni, il trattamento economico, i diritti e doveri del personale stipendiato e salariato sono disciplinati da un regolamento interno.

Art. 30.

(Assunzioni)

Il personale di amministrazione, di direzione e di insegnamento viene assunto in base a concorso per esami e per titoli.

Nessuno può essere nominato, neanche provvisoriamente o temporaneamente, all'ufficio cui aspira se non abbia il titolo professionale richiesto dalla legge e dal regolamento interno.

Art. 31.

(Dipendenze)

Il Rettore, capo della comunità interna, ed il Segretario, capo degli uffici di amministrazione, dipendono direttamente dal Presidente.

Il personale direttivo, insegnante, di assistenza, di custodia e di servizio collegiato, dipende dal Rettore; quello di amministrazione dipende dal Segretario; quello di servizio non collegiato dipende dall'Economo.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 32.

(Modalità di applicazione)

Le modalità per l'applicazione del presente Statuto saranno determinate da un regolamento interno.

Art. 33.

(Rinvio)

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di istruzione, protezione e assistenza dei ciechi; di assistenza e beneficenza pubblica; di protezione dell'infanzia.

Milano, addì 9 aprile 1949

Il Consiglio

DOTT. ANGELO CARPANI	- Presidente
ADOLFO LODOLINI	- Consigliere
AVV. CARLO TOFFOLETTI	- Consigliere
AVV. VITTORIO RIGOLI	- Consigliere
MARCH. BIANCA ZANOLETTI di R. G.	- Consigliere
DOTT. GIUSEPPE ANDREOLI	- Segretario

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la Pubblica Istruzione

GONELLA